

Gli estratti conterranno tutte le annotazioni che si trovano apposte all'atto originale.

363. Gli atti dello stato civile formati secondo le disposizioni degli articoli precedenti fanno prova fino a querela di falso di ciò che l'uffiziale pubblico attesta avvenuto alla sua presenza.

Le dichiarazioni dei componenti fanno fede sino a prova contraria.

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

364. Se non si saranno tenuti i registri, o si saranno distrutti o smarriti in tutto od in parte, o vi sarà stata interruzione nella tenuta dei medesimi, sarà ammessa la prova delle nascite, dei matrimoni e delle morti, tanto per documenti o per iscrizioni, quanto per testimoni.

Se la mancanza e distruzione, lo smarrimento o l'interruzione fossero accaduti per dolo del richiedente, egli non sarà ammesso alla prova autorizzata con quest'articolo.

365. Il procuratore del re è incaricato di vegliare per la regolare tenuta dei registri, e potrà in ogni tempo verificarne lo stato.

Egli dovrà in ciascun anno procedere alla loro verifica, quando vengono depositati nella cancelleria del tribunale; formerà coll'opera del cancelliere un processo verbale dei risultati della verifica, ordinerà il deposito dei registri negli archivi del tribunale e promuoverà l'applicazione delle pene pecuniarie contro coloro che vi abbiano dato luogo,

ed anche le rettificazioni richieste dall'interesse pubblico, chiamate le parti interessate.

366. Avvenendo alcuno dei casi espressi nell'articolo 364 il tribunale, sulla istanza del procuratore del re, potrà ordinare che siano rifatti, se è possibile, gli atti ommessi, distrutti o smarriti, ovvero che si supplisca alla loro mancanza con atti giudiziali di notorietà, mediante le dichiarazioni giurate almeno di quattro persone informate e degne di fede, chiamate sempre le parti interessate, e senza pregiudizio dei loro diritti.

Se venga a risultare la celebrazione di un matrimonio dinanzi ad un ufficiale dello stato civile non competente e sia perentoria l'azione per impugnarlo, il tribunale, sull'istanza del procuratore del re, potrà ordinare la trasmissione di una copia autentica dell'atto all'ufficiale davanti il quale si sarebbe dovuto celebrare il matrimonio.

367. Gli atti dello stato civile seguiti in paese estero fanno fede quando siansi osservate le forme stabilite dalle leggi del luogo.

È dovere del cittadino che ha fatto procedere ad uno di tali atti, di rimetterne entro tre mesi copia al regio agente diplomatico o consolare di più vicina residenza, salvochè preferisca di trasmetterla direttamente all'ufficio dello stato civile indicato nell'articolo seguente.

368. È in facoltà dei cittadini che si trovano fuori del regno di far ricevere gli atti di nascita, matrimonio, o morte dai regi agenti diplomatici o

consolari, purchè si osservino le forme stabilite da questo codice.

I regi agenti diplomatici o consolari e gli uffiziali che ne fanno le veci, devono entro tre mesi trasmettere copia degli atti anzidetti, a loro consegnati o da loro ricevuti, al ministero degli affari esteri, per cura del quale si faranno pervenire.

Gli atti di nascita all'uffizio dello stato civile del domicilio del padre del fanciullo, o della madre se il padre non è conosciuto;

Gli atti di matrimonio all'uffizio dello stato civile dei comuni dell'ultimo domicilio degli sposi;

Gli atti di morte all'uffizio dello stato civile del comune dell'ultimo domicilio del defunto.

369. Il presidente del senato assistito dal notaio della corona adempierà le funzioni di uffiziale dello stato civile per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte del re e delle persone della famiglia reale.

370. Gli atti saranno iscritti sopra un doppio registro originale, l'uno dei quali sarà custodito negli archivi generali del regno e l'altro negli archivi del senato a norma dell'articolo 38 dello statuto.

CAPO II.

DEGLI ATTI DI NASCITA E DI RICOGNIZIONE DELLA FILIAZIONE.

371. Nei cinque giorni successivi al parto si dovrà fare la dichiarazione di nascita all'uffiziale dello stato civile del luogo, a cui sarà altresì presentato il neonato.

L'uffiziale dello stato civile potrà, per circostanze gravi, dispensare dalla presentazione del neonato, accertandosi altrimenti della verità della nascita.

372. Dopo i cinque giorni dalla nascita, la dichiarazione non potrà farsi se non osservato il procedimento stabilito per la rettificazione degli atti dello stato civile.

373. La dichiarazione di nascita deve essere fatta dal padre o da un suo procuratore speciale, in mancanza dal dottore di medicina o chirurgia, o dalla levatrice, o da qualche altra persona che abbia assistito al parto, o, se la puerpera era fuori della sua ordinaria abitazione, dal capo della famiglia, o dall'uffiziale delegato dello stabilimento in cui ebbe luogo il parto.

La dichiarazione può anche essere fatta dalla madre o da persona munita di suo speciale mandato.

L'atto di nascita sarà steso immediatamente dopo.

374. L'atto di nascita deve enunciare il comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del neonato, e il nome che gli è stato dato.

Se il dichiarante non dà un nome al neonato, vi supplirà l'uffiziale dello stato civile.

Se il parto è gemello, se ne farà menzione in ciascuno dei due atti, esprimendo chi nacque primo, chi secondo.

Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non fosse vivo, l'uffiziale dello stato civile esprimerà questa circostanza, senza tener conto

della dichiarazione che si facesse dai comparenti che il bambino sia nato vivo o morto.

375. Se la nascita è da unione legittima, la dichiarazione deve inoltre enunciare il nome e cognome, la professione e il domicilio del padre e della madre.

376. Se la nascita è da unione illegittima, la dichiarazione non può enunciare che il nome e cognome, la professione e il domicilio del genitore o dei genitori dichiaranti.

Quando la dichiarazione è fatta da altre persone non si enuncierà che il nome e cognome, la professione e il domicilio della madre, se consti per atto autentico che questa acconsente alla dichiarazione.

377. Chiunque trovi un bambino è tenuto a farne la consegna all'uffiziale dello stato civile, colle vesti e cogli altri oggetti ritrovati presso il medesimo, e a dichiarare tutte le circostanze del tempo e luogo in cui sarà stato ritrovato.

Si stenderà della consegna un circostanziato processo verbale che enuncierà inoltre l'età apparente del bambino, il sesso, il nome che gli sarà dato e l'autorità civile a cui verrà consegnato.

Questo processo verbale sarà iscritto sui registri.

378. Quando un fanciullo sia stato consegnato ad un pubblico ospizio, la direzione di esso per mezzo di uno de' suoi impiegati di ciò incaricato deve trasmetterne la dichiarazione scritta, nei tre giorni successivi, all'uffiziale dello stato civile del comune

in cui è stabilito l'ospizio, indicando il giorno e l'ora in cui fu raccolto il fanciullo esposto, il sesso, l'età apparente e gli oggetti ritrovati presso il medesimo.

L'amministrazione deve pure indicare all'uffiziale dello stato civile il nome e cognome dato al fanciullo e il numero d'ordine in cui sarà iscritto.

379. Nel caso di nascita di un figlio fuori del comune in cui i genitori hanno il domicilio o la residenza, l'uffiziale che avrà ricevuto l'atto, ne trasmetterà entro dieci giorni una copia autentica all'uffiziale dello stato civile del comune suddetto, per essere inserita nei registri colla data del giorno in cui la copia gli sarà pervenuta.

380. Se nasce un bambino durante un viaggio di mare, l'atto di nascita deve formarsi entro le ventiquattro ore, sui bastimenti della regia marina, dal commissario di marina o da chi ne fa le veci, e sui bastimenti di privata proprietà, dal capitano o patrone della nave, o da chi ne fa le veci.

L'atto di nascita sarà iscritto a piè del ruolo dell'equipaggio.

381. Nel primo porto cui approderà il bastimento, se il porto è in paese estero e vi risieda un regio agente diplomatico o consolare, il commissario di marina, il capitano od il patrone sono tenuti a depositare presso di lui copia autentica degli atti di nascita che avranno fatti; e se il porto è nel regno, sono tenuti a depositare gli atti originali presso l'autorità marittima, la quale ne farà la

trasmissione all'ufficiale dello stato civile indicato nell'articolo 368.

382. L'atto di riconoscimento di un figlio sarà iscritto nei registri coll'indicazione della sua data, e se ne farà menzione in margine dell'atto di nascita, quando vi sia.

CAPO III.

DEGLI ATTI DI MATRIMONIO.

383. L'atto di matrimonio deve indicare

Il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo della nascita, il domicilio o la residenza degli sposi ;

Il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori ;

Il consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela nei casi in cui è necessario, ovvero il provvedimento menzionato nell'articolo 67 ;

La data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa ;

La data del decreto di dispensa che sia stata concessa da alcuno degli impedimenti menzionati nell'articolo 68 ;

La dichiarazione degli sposi di volersi unire in matrimonio ;

Il luogo in cui seguì la celebrazione del matrimonio, nel caso espresso dall'articolo 97, ed il motivo del trasferimento ;

La ricognizione della unione degli sposi, che l'uffiziale dello stato civile fa in nome della legge.

384. La sentenza irrevocabile che pronunzi la nullità del matrimonio, deve per cura del cancelliere del tribunale o della corte che l'ha pronunziata e a spese dell'attore essere trasmessa in copia autentica all'ufficio di stato civile del comune in cui esso fu celebrato.

Di questa sentenza si farà annotazione in margine all'atto di matrimonio.

CAPO IV.

DEGLI ATTI DI MORTE.

385. Non si darà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'uffiziale dello stato civile, da rilasciarsi in carta non bollata e senza spesa.

L'uffiziale dello stato civile non potrà accordarla se non dopo che si sarà accertato della morte, o personalmente o per mezzo di un suo delegato, e dopo che siano trascorse ventiquattro ore dalla morte medesima, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali.

386. Si stenderà l'atto di morte dall'uffiziale dello stato civile, dopo la dichiarazione di due testimoni che ne siano informati.

387. L'atto di morte enuncierà il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e cognome, l'età, la professione e il domicilio o la residenza del defunto;

il nome e cognome del coniuge superstite, se la persona defunta era congiunta in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedova; il nome e cognome, l'età, la professione e il domicilio dei dichiaranti.

Lo stesso atto enuncierà inoltre, per quanto si possano sapere, il nome e cognome, la professione e il domicilio del padre e della madre del defunto ed il luogo della sua nascita.

388. In caso di morte in un ospedale, collegio od altro qualsiasi istituto, il superiore o chi ne fa le veci è tenuto a trasmetterne l'avviso, colle indicazioni stabilite nell'articolo precedente, nel termine di ventiquattro ore, all'ufficio dello stato civile.

389. Risultando segni o indizi di morte violenta, od essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere se non dopo che l'uffiziale di polizia giudiziaria, assistito da un medico o chirurgo, abbia steso il processo verbale sopra lo stato del cadavere e le circostanze relative, come anche sopra le notizie che avrà potuto raccogliere sul nome e cognome, sull'età e professione e sul luogo di nascita e domicilio del defunto.

390. L'uffiziale di polizia dovrà immantinente trasmettere all'uffiziale dello stato civile del luogo, dove sarà morta la persona, le notizie enunciate nel suo processo verbale, in conformità delle quali si stenderà l'atto di morte.

391. Nel caso di morte, senza che sia possibile di rinvenire o di riconoscere i cadaveri, il sindaco

od altro pubblico ufficiale ne stenderà processo verbale, e lo trasmetterà al procuratore del re, per cura del quale, dopo ottenuta l'autorizzazione del tribunale, il detto processo sarà annesso al registro dello stato civile.

392. Quando si fosse data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione del pubblico ufficiale, non sarà ricevuto l'atto di morte, se non dopo sentenza del tribunale pronunciata ad istanza di persona interessata o del pubblico ministero.

La sentenza verrà inserita nei registri.

393. Morendo alcuno nelle prigioni, o nelle case di arresto o di detenzione, l'avviso all'uffiziale dello stato civile sarà dato immediatamente dai custodi o carcerieri.

394. I cancellieri saranno tenuti, entro ventiquattro ore dall'esecuzione di una sentenza di morte, a trasmettere all'uffiziale dello stato civile del luogo dove sarà stata eseguita, tutte le notizie enunciate nell'articolo 387, in conformità delle quali si stenderà l'atto di morte.

395. In qualunque caso di morte violenta, o nelle prigioni e case di arresto, o di esecuzione delle sentenze di morte, non si farà nei registri veruna menzione di tali circostanze, e gli atti di morte saranno semplicemente stesi nella forma stabilita dall'articolo 387.

396. Se taluno muore durante un viaggio di mare, l'atto di morte sarà formato dagli uffiziali nominati nell'articolo 380, e si osserveranno le disposizioni dell'articolo 381.

Quando per naufragio di una nave fossero perite tutte le persone dell'equipaggio e tutti i passeggeri, l'autorità marittima, accertato l'infortunio, ne farà inserire una dichiarazione autentica nei registri di ciascuno dei comuni a cui appartenevano le persone morte.

Nel caso che si fosse perduta una parte soltanto dell'equipaggio o della gente imbarcata e fra coloro che perirono fossero compresi gli uffiziali sovra indicati, gli atti di morte saranno formati dai regi consoli all'estero, o dalle autorità marittime nel regno sulle dichiarazioni dei superstiti.

397. Morendo alcuno in luogo diverso da quello della sua residenza, l'uffiziale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte, deve trasmettere entro dieci giorni copia dell'atto all'ufficio dello stato civile del comune in cui il defunto aveva la sua residenza.

CAPO V.

DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE DEI MILITARI

IN CAMPAGNA.

398. Le funzioni di uffiziale dello stato civile per gli atti concernenti i militari in campagna o le persone impiegate al seguito delle armate, sono adempiute dagli impiegati designati nei regolamenti.

399. Le dichiarazioni così di nascita come di morte devono essere fatte nel più breve termine,

e contenere le indicazioni stabilite nei capi precedenti di questo titolo.

400. Gli ufficiali che compiono le funzioni relative allo stato civile, sono tenuti ad inviare gli atti da essi ricevuti al ministero della guerra o della marina, per cura del quale devono essere trasmessi all'uffiziale dello stato civile indicato nell'articolo 368.

CAPO VI.

DELLA RETTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.

401. Le domande di rettificazione degli atti dello stato civile devono essere proposte davanti il tribunale da cui dipende l'ufficio dello stato civile ove si trova l'atto di cui si chiede la rettificazione.

402. La sentenza di rettificazione non potrà mai essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, o non furono regolarmente chiamati nel giudizio.

403. Le sentenze di rettificazione passate in giudicato devono per cura di chi le ha promosse, essere depositate in copia autentica all'ufficio dello stato civile ove si trova l'atto rettificato.

L'uffiziale dello stato civile farà annotazione della rettificazione in margine dell'atto.

CAPO VII.**DISPOSIZIONI PENALI.**

404. Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo titolo, sono punite dal tribunale civile con pena pecuniaria da lire dieci a lire duecento.

L'azione sarà promossa dal pubblico ministero.

405. Ogni alterazione od omissione colpevole negli atti e nei registri dello stato civile dà luogo all'azione di risarcimento dei danni oltre le sanzioni stabilite dalle leggi penali.

LIBRO SECONDO.

DEI BENI, DELLA PROPRIETÀ E DELLE SUE MODIFICAZIONI

TITOLO I.

DELLA DISTINZIONE DEI BENI.

406. Tutte le cose che possono formare oggetto di proprietà pubblica o privata, sono beni immobili o mobili.

CAPO I.

DEI BENI IMMOBILI

407. I beni sono immobili o per natura, o per destinazione, o per l'oggetto a cui si riferiscono.

408. Sono immobili per loro natura i terreni, le fabbriche, i mulini ed altri edifizi fissi su pilastri o formanti parte di una fabbrica.

409. Sono altresì riputati immobili i mulini, i bagni e tutti gli altri edifizi galleggianti, ove siano e debbano essere con corde o catene saldamente

attaccati a una riva, e su questa trovisi una fabbrica espressamente destinata al loro servizio.

I detti mulini, bagni ed edifizii galleggianti si considerano come formanti una cosa sola con la fabbrica loro destinata, e col diritto che ha il proprietario di tenerli anche sopra acque non sue.

410. Gli alberi sono immobili finchè non vengono atterrati.

411. Sono parimente immobili i frutti della terra e degli alberi non per anco raccolti o separati dal suolo: essi diventano mobili a misura che sono raccolti o separati dal suolo, quantunque non siano trasportati altrove, salvo che la legge disponga altrimenti.

412. Le sorgenti, i serbatoi ed i corsi d'acqua sono immobili.

I canali che deducono le acque in un edificio o fondo, sono pure immobili e fanno parte dell'edificio o del fondo, a cui le acque devono servire.

413. Sono beni immobili per destinazione le cose, che il proprietario di un fondo vi ha poste per il servizio e la coltivazione del medesimo. Tali sono

Gli animali addetti alla coltura ;

Gli stromenti rurali ;

Il fieno e le sementi somministrate agli affittuari od ai mezzaiuoli ;

La paglia, lo strame ed il concime ;

I piccioni delle colombaie ;

I conigli delle conigliere ;

Gli alveari ;

I pesci delle peschiere;
I torchi, le caldaie, i lambicchi, i tini e le botti;
Gli utensili necessari a fucine, cartiere, mulini
ed altre fabbriche.

Sono parimente immobili tutte le altre cose dal proprietario consegnate all'affittuario od al mezzaiuolo per il servizio e la coltivazione del fondo.

Gli animali consegnati dal proprietario del fondo all'affittuario od al mezzaiuolo per la coltivazione, ancorchè siano stati stimati, si annoverano fra i beni immobili sino a che in forza della convenzione restano addetti al fondo. Invece gli animali che il proprietario consegna a socio o soccida ad altri fuorchè all'affittuario od al mezzaiuolo, si reputano beni mobili.

414. Sono pure beni immobili per destinazione tutti gli oggetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo od edificio per rimanervi stabilmente.

Tali sono quelli che vi stanno attaccati con piombo, gesso, calce, stucco od altro, o che non se ne possono staccare senza rottura o deterioramento, o senza rompere o guastare la parte del fondo o dell'edificio a cui sono attaccati.

Gli specchi, i quadri ed altri ornamenti si reputano stabilmente uniti all'edificio, quando formano corpo col tavolato, colla parete o col soffitto.

Le statue si reputano immobili quando sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente, o quando fanno parte di un edificio nel modo sopra indicato.

415. La legge considera immobili per l'oggetto a cui si riferiscono,

I diritti del concedente e quelli dell'enfiteuta sui fondi soggetti ad enfiteusi ;

Il diritto di usufrutto e di uso sulle cose immobili, e quello di abitazione ;

Le servitù prediali ;

Le azioni che tendono a recuperare immobili o diritti ad essi relativi.

CAPO II.

DEI BENI MOBILI.

416. I beni sono mobili per loro natura o per determinazione della legge.

417. Sono mobili per loro natura i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro, o si muovano per propria forza, come gli animali, o vengano mossi da forza esteriore, come le cose inanimate, ancorchè tali cose formino collezione od oggetto di commercio.

418. Sono mobili per determinazione della legge i diritti, le obbligazioni e le azioni, anche ipotecarie, che hanno per oggetto somme di danaro od effetti mobili, le azioni o quote di partecipazione nelle società di commercio o d'industria, quantunque alle medesime appartengano beni immobili. In quest'ultimo caso tali azioni o quote di partecipazione

sono riputate mobili riguardo a ciascun socio, e pel solo tempo in cui dura la società.

Sono egualmente riputate mobili le rendite vitalizie o perpetue a carico dello Stato o dei privati, salvo quanto alle rendite sullo Stato le disposizioni delle leggi relative al debito pubblico.

419. I battelli, le chiatte, le navi, i mulini e bagni su battelli, e generalmente gli edificii galleggianti non accennati nell'articolo 409 sono mobili.

420. I materiali provenienti dalla demolizione di un edificio, o raccozzati per costruirne un nuovo, sono mobili sino a che non siano adoperati alla costruzione.

421. Le espressioni *beni mobili*, *effetti mobili*, *sostanza mobile* usate sole nella disposizione della legge o dell'uomo, senz'altra aggiunta o indicazione che ne restringa il significato, comprendono generalmente tutto ciò che viene riputato mobile secondo le regole sopra stabilite.

422. La parola *mobili* usata sola nella disposizione della legge o dell'uomo, senz'altra aggiunta o indicazione che ne allarghi il significato, o senza contrapposto agli immobili, non comprende il denaro metallico o i suoi rappresentativi, le gemme, i crediti, i titoli di rendita sul debito pubblico e delle imprese commerciali od industriali, i libri, le armi, i quadri, le statue, le monete, le medaglie od altri oggetti attinenti a scienze od arti, gli stromenti propri delle scienze, delle arti e dei mestieri, le biancherie ad uso della persona, i cavalli e gli

equipaggi, i grani, vini, fieni ed altre derrate, e nemmeno le cose che formano oggetto di un commercio.

423. Le parole *mobilia, mobiliare* comprendono i mobili destinati all'uso ed all'ornamento degli appartamenti, come tappezzerie, letti, sedie, specchi, pendoli, tavole, porcellane ed altri oggetti consimili.

Comprendono anche i quadri e le statue che fanno parte dei mobili di un appartamento, non però le collezioni di quadri, di statue, di porcellane ed altre che possono essere nelle gallerie o camere particolari.

424. L'espressione *casa mobiliata* comprende la sola mobilia; l'espressione *casa con tutto quello che vi si trova* comprende tutti gli oggetti mobili, ad eccezione del denaro o dei suoi rappresentativi, dei crediti od altri diritti, i cui documenti si trovano nella medesima.

CAPO III.

DEI BENI RELATIVAMENTE ALLE PERSONE A CUI APPARTENGONO.

425. I beni sono o dello Stato, o delle provincie, o dei comuni, o dei pubblici istituti ed altri corpi morali, o dei privati.

426. I beni dello Stato si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali.

427. Le strade nazionali, il lido del mare, i porti,

i seni, le spiagge, i fiumi e torrenti, le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze fanno parte del demanio pubblico.

428. Qualsiasi altra specie di beni appartenenti allo Stato forma parte del suo patrimonio.

429. I terreni delle fortificazioni o dei bastioni delle piazze da guerra che più non abbiano tale destinazione, e tutti gli altri beni che cessino di essere destinati all'uso pubblico ed alla difesa nazionale, passano dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato.

430. I beni del demanio pubblico sono per loro natura inalienabili; quelli del patrimonio dello Stato non si possono alienare che in conformità delle leggi che li riguardano.

431. Le miniere e le saline sono regolate da leggi speciali.

432. I beni delle provincie e dei comuni si distinguono in beni di uso pubblico e in beni patrimoniali.

La destinazione, il modo e le condizioni dell'uso pubblico, e le forme di amministrazione e di alienazione dei beni patrimoniali sono determinate da leggi speciali.

433. I beni degli istituti civili od ecclesiastici e degli altri corpi morali appartengono ai medesimi, in quanto le leggi del regno riconoscano in essi la capacità di acquistare e di possedere.

434. I beni degli istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi civili e non si possono alienare senza l'autorizzazione del governo.

435. I beni non indicati nei precedenti articoli appartengono ai privati.

TITOLO II.

DELLA PROPRIETÀ

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

436. La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.

437. Le produzioni dell'ingegno appartengono ai loro autori secondo le norme stabilite da leggi speciali.

438. Nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà od a permettere che altri ne faccia uso, se non per causa di utilità pubblica legalmente riconosciuta e dichiarata, e premesso il pagamento di una giusta indennità.

Le norme relative alla spropriazione per causa di pubblica utilità sono determinate da leggi speciali.

439. Il proprietario della cosa ha diritto di rivendicarla da qualsiasi possessore o detentore, salve le eccezioni stabilite dalle leggi.

Se il possessore o detentore, dopo che gli fu intimata la domanda giudiziale, avrà cessato per fatto proprio di possedere la cosa, è tenuto a ricuperarla per l'attore a proprie spese, e, non potendo,

a risarcirgliene il valore, senza che l'attore sia pregiudicato nel diritto di proporre invece la sua azione contro il nuovo possessore o detentore.

410. Chi ha la proprietà del suolo ha pur quella dello spazio sovrastante e di tutto ciò che si trova sopra e sotto la superficie.

411. Ogni proprietario può obbligare il suo vicino a stabilire a spese comuni i termini tra le loro proprietà contigue.

412. Ciascuno può chiudere il suo fondo, salvi i diritti di servitù spettanti a terzi.

413. La proprietà di una cosa, sia mobile sia immobile, attribuisce diritto su quanto essa produce, o vi si unisce naturalmente o coll'arte: questo diritto si chiama diritto d'accessione.

CAPO II.

DEL DIRITTO D'ACCESSIONE SU CIÒ CHE È PRODOTTO DALLA COSA.

414. I frutti naturali e i frutti civili appartengono per diritto d'accessione al proprietario della cosa che li produce.

Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o non vi concorra l'industria dell'uomo, come le biade, il fieno, la legna, i parti degli animali e i prodotti delle miniere, cave e torbiere.

Sono frutti civili quelli che si ottengono per

occasione dalla cosa, come gli interessi dei capitali, i proventi delle enfiteusi, dei censi, dei vitalizi ed ogni altra rendita.

I fitti e le pigioni dei fondi appartengono alla classe dei frutti civili.

445. Chi raccoglie i frutti della cosa, ha l'obbligo di rimborsare i terzi delle spese della coltura, delle sementi e delle opere da loro fatte.

CAPO III.

DEL DIRITTO D'ACCESSIONE SOPRA CIÒ CHE S'INCORPORA,
E SI UNISCE ALLA COSA.

446. Tutto ciò che s'incorpora e si unisce alla cosa appartiene al proprietario di essa secondo le regole stabilite in appresso.

SEZIONE I.

*Del diritto d'accessione relativamente
alle cose immobili.*

447. Il proprietario può fare sopra il suo suolo qualsiasi costruzione e piantagione, salve le eccezioni stabilite nel capo *Delle servitù prediali*.

Parimente disotto al suolo può fare qualsiasi costruzione e scavamento, e trarne tutti i prodotti possibili, salve le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulle miniere e di polizia.

448. Qualsiasi costruzione, piantagione od opera sopra o disotto il suolo si presume fatta dal proprietario a sue spese ed appartenergli, finchè non consti del contrario, senza pregiudizio però dei diritti legittimamente acquistati dai terzi.

449. Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui, deve pagarne il valore. Sarà anche tenuto in caso di mala-fede o di colpa grave al risarcimento dei danni; ma il proprietario de' materiali non ha diritto di levarli, salvo che lo possa senza distruggere l'opera costrutta o far perire la piantagione.

450. Allorchè le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo e con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto o di ritenerle, o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.

Se il proprietario del fondo domanda che sieno tolte le piantagioni e costruzioni, ciò verrà eseguito a spese di colui che le ha fatte, senza alcuna indennità a suo favore: questi potrà inoltre essere condannato al risarcimento dei danni che il proprietario del fondo avesse sofferto.

Se il proprietario preferisce di conservare le piantagioni e costruzioni, deve pagare a sua scelta il valore de' materiali e il prezzo della mano d'opera, oppure l'aumento di valore recato al fondo.

Il proprietario però non può chiedere che siano tolte le piantagioni, costruzioni od opere fatte da un terzo, che abbia sofferto evizione e per la sua buona fede sia andato esente dalla restituzione dei frutti, ma deve pagarle in uno dei modi accennati.

451. Se le piantagioni, fabbriche od altre opere sieno state fatte da un terzo con materia altrui, il padrone della materia non ha diritto di rivendicarla, ma può esigere indennità dal terzo che ne ha fatto uso, ed anche dal proprietario del suolo ma soltanto sul prezzo che da questo fosse ancora dovuto.

452. Se nella costruzione di un edificio si occupasse in buona fede una porzione del fondo attiguo, e la costruzione si fosse fatta a saputa e senza opposizione del vicino, potranno l'edificio ed il suolo occupato essere dichiarati di proprietà del costruttore, il quale però sarà tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio valore della superficie occupata oltre al risarcimento dei danni.

453. Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente ed impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, chiamansi alluvioni.

L'alluvione cede a favore del proprietario lungo la riva di un fiume o torrente, siano questi atti o non alla navigazione od al trasporto, coll'obbligo nel primo caso di lasciare il marciapiede o sentiero secondo i regolamenti.

454. Il terreno abbandonato dall'acqua corrente, che insensibilmente si ritira da una delle rive portandosi sull'altra, appartiene al proprietario della riva scoperta, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Questo diritto non ha luogo pei terreni abbandonati dal mare.

455. Non vi ha diritto di alluvione riguardo ai laghi ed agli stagni, il proprietario dei quali conserva sempre il terreno che l'acqua copre quand'essa è all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno, ancorchè il volume dell'acqua venisse a scemare.

Parimente il proprietario del lago e dello stagno non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di straordinaria escrescenza.

456. Se un fiume o torrente per istantanea forza stacca una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso, e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l'opposta riva, il proprietario della parte staccata può reclamarne la proprietà dentro l'anno. Scorso questo termine, la domanda non è più ammissibile, salvo che il proprietario del fondo, a cui si unì la parte staccata, non ne abbia ancora preso possesso.

457. Le isole, isolette, ed unioni di terra che si formano nei letti dei fiumi o torrenti navigabili od atti al trasporto, appartengono allo Stato, se non vi è titolo o prescrizione in contrario.

458. Le isole ed unioni di terra, che si formano nei fiumi e torrenti non navigabili nè atti al trasporto, appartengono ai proprietari che fronteggiano quel lato della linea mediana del fiume o torrente dal quale si trovano. Se le isole ed unioni di terra si estendono ad ambidue i lati della linea mediana, questa segnerà il confine della proprietà dei rivieraschi delle due sponde.

La porzione dell'isola od unione di terra spettante ai proprietari della stessa sponda è determinata dalle perpendicolari che, partendo dalla linea mediana del fiume o torrente, cadono sui punti estremi delle fronti dei loro fondi.

459. Le disposizioni dei due precedenti articoli non si applicano al caso in cui l'isola si formi con terreno staccato per forza istantanea dalla riva e trasportato nel fiume o torrente.

Il proprietario del fondo dal quale fu staccato il terreno, ne conserva la proprietà; ma trattandosi di un fiume navigabile od atto al trasporto, lo Stato ha diritto di farsi cedere la proprietà, mediante pagamento di un'indennità proporzionata.

460. Se un fiume o torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda, facendone un'isola, il fondo del proprietario confinante, questi conserva la proprietà del fondo, salvo ciò che è stabilito dall'articolo precedente.

461. Se un fiume o torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, questo spetta ai proprietari confinanti alle due rive. Essi se lo dividono sino al mezzo del letto medesimo, secondo l'estensione della fronte del fondo di ciascuno.

462. I colombi, conigli e pesci che passano ad un'altra colombaia, conigliera o peschiera, si acquistano dal proprietario di queste, quando non vi sieno stati attirati con arte o frode.

SEZIONE II.

*Del diritto d'accessione
relativamente alle cose mobili.*

463. Il diritto d'accessione, quando ha per oggetto cose mobili appartenenti a diversi proprietari, è regolato dai principii dell'equità naturale.

Le seguenti disposizioni serviranno di norma al giudice per decidere nei casi non preveduti secondo le particolari circostanze.

464. Quando due cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite in guisa da formare un solo tutto, ma sono ambedue separabili senza notabile deterioramento, ciascuno di essi ritiene la proprietà della cosa sua, e ha diritto di ottenerne la separazione. Ove poi le due cose non possano separarsi senza notabile deterioramento d'una di esse, il tutto appartiene al proprietario della cosa che ne forma la parte principale, coll'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi fu unita.

465. È riputata parte principale quella a cui l'altra non fu unita che per uso, ornamento o compimento.

466. Ma se la cosa unita è molto più preziosa della principale, ed è stata adoperata senza assentimento del proprietario, questi ha la scelta o di appropriarsi il tutto, pagando al proprietario della cosa principale il valore di essa, ovvero di chiedere

la separazione della cosa unita, ancorchè potesse seguirne deterioramento dell'altra.

467. Se di due cose unite per formare un solo tutto, l'una non può essere riputata come accessoria dell'altra, si reputa principale quella che è più notevole per valore, ovvero per volume nel caso di valori approssimativamente eguali.

468. Se un artefice o altra persona abbia adoperata una materia che non gli apparteneva, per formare una cosa di nuova specie, possa o non possa questa materia riprendere la sua prima forma, il proprietario di essa ha diritto alla proprietà della cosa che se n'è formata, rimborsando l'artefice o l'altra persona del prezzo della mano d'opera.

469. Quando alcuno abbia adoperata materia in parte propria ed in parte altrui, per formare una cosa di nuova specie, senza che nè l'una nè l'altra delle due materie sia intieramente trasformata, ma in modo che l'una non possa separarsi dall'altra senza guasto, la cosa rimane comune ai due proprietari, riguardo all'uno in ragione della materia che gli apparteneva, e riguardo all'altro in ragione della materia che gli apparteneva e del valore della mano d'opera.

470. Quando però la mano d'opera fosse tanto pregevole da sorpassare di molto il valore della materia adoperata, la mano d'opera è considerata come principale, e l'artefice ha diritto di ritenere la cosa lavorata, pagando al proprietario il prezzo della materia.

471. Quando una cosa è stata formata con la

mescolanza di differenti materie spettanti a diversi proprietari, se le materie possono essere separate senza danno, quegli che non ha assentito alla mescolanza, ha diritto di ottenerne la separazione.

Se le materie non possono più separarsi o la separazione non può aver luogo senza danno, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle materie spettanti a ciascuno.

472. Se però la materia appartenente ad uno dei proprietari potesse essere riputata come principale o fosse di molto superiore all'altra in valore, e non potessero le due materie separarsi, o la separazione cagionasse deterioramento, il proprietario della materia prevalente ha diritto alla proprietà della cosa prodotta dalla mescolanza, pagando all'altro il valore della sua materia.

473. Quando la cosa rimane comune fra i proprietari delle materie con le quali è stata formata, ciascuno di essi può domandarne la vendita all'incanto a vantaggio e a spese comuni.

474. In tutti i casi, ne quali il proprietario della materia adoperata senza il suo assentimento può reclamare la proprietà della cosa, egli ha la scelta di farsi restituire altrettanta materia della stessa qualità o il valore della medesima.

475. Coloro che hanno adoperate materie spettanti ad altri, e senza l'assentimento dei proprietari, possono pure essere condannati al risarcimento dei danni, salvo l'esercizio dell'azione penale, quando sia il caso.

TITOLO III.**DELLE MODIFICAZIONI DELLA PROPRIETÀ**

CAPO I.**DELL'USUFRUTTO, DELL'USO E DELL'ABITAZIONE.**

476. I diritti di *usufrutto*, *uso* ed *abitazione* sono regolati dal titolo da cui derivano; la legge non supplisce che a quanto non provvede il titolo, salvo che essa disponga altrimenti.

SEZIONE I.*Dell'usufrutto.*

477. L'usufrutto è il diritto di godere delle cose, di cui altri ha la proprietà, nel modo che ne godrebbe il proprietario, ma coll'obbligo di conservarne la sostanza tanto nella materia quanto nella forma.

478. L'usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell'uomo.

Può essere stabilito con determinazione di tempo o sotto condizione, e sopra qualunque specie di beni mobili od immobili.

§ I.

Dei diritti dell'usufruttuario.

479. Spetta all'usufruttuario ogni frutto naturale o civile che può produrre la cosa di cui ha l'usufrutto.

480. I frutti naturali, che al cominciare dell'usufrutto non sono ancora separati dalla cosa che li produce, appartengono all'usufruttuario: quelli che non sono ancora separati quando l'usufrutto finisce, appartengono al proprietario, senza compenso nell'uno e nell'altro caso dei lavori e delle sementi, ma senza pregiudizio della porzione dei frutti, che potesse spettare al mezzaiuolo che vi era al tempo in cui cominciò o finì l'usufrutto.

481. I frutti civili s'intendono acquistati giorno per giorno, ed appartengono all'usufruttuario in proporzione della durata dell'usufrutto.

482. L'usufrutto di una rendita vitalizia attribuisce all'usufruttuario il diritto di riscuotere le pensioni che si maturano di giorno in giorno durante il suo usufrutto.

Egli deve sempre restituire il di più che avesse anticipatamente riscosso.

483. Se l'usufrutto comprende cose delle quali non si possa far uso senza consumarle, come danaro, grani, liquori, l'usufruttuario ha diritto di servirsene, coll'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima che ne fosse stata fatta al

cominciamento di esso. Ove tale stima non sia stata fatta, egli avrà la scelta o di restituire le cose in eguale quantità e qualità, o di pagarne il prezzo corrente al tempo della cessazione dell'usufrutto.

484. Se l'usufrutto comprende cose, che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco con l'uso, come la biancheria e la mobilia, l'usufruttuario ha diritto di servirsene per l'uso a cui sono destinate, e non è obbligato a restituirle al cessare dell'usufrutto se non nello stato in cui si trovano, coll'obbligo però di tenere indenne il proprietario se per dolo o colpa sua fossero deteriorate.

485. Se l'usufrutto comprende boschi cedui, l'usufruttuario è tenuto ad osservare l'ordine e la quantità dei tagli, giusta la distribuzione dei medesimi o la pratica costante dei proprietari; ma non ha diritto a compenso pei tagli non eseguiti, nè per le piante riservate affinchè crescano, ne per quelle di alto fusto che non fossero state tagliate durante l'usufrutto.

486. L'usufruttuario, osservando sempre le epoche e la pratica dei precedenti proprietari, approfitta anche delle parti di bosco d'alto fusto, che sono state distribuite in tagli regolari, si facciano questi periodicamente sopra una certa quantità di terreno o sopra una determinata quantità d'alberi presi indistintamente in tutta la superficie del fondo.

487. In tutti gli altri casi non può l'usufruttuario prevalersi degli alberi di alto fusto, salvo che si tratti di alberi sparsi per la campagna, i quali per consuetudine locale siano destinati ad essere periodicamente tagliati.

488. Può l'usufruttuario adoperare, per le riparazioni che sono a suo carico, gli alberi sveltiti o spezzati per accidente. A questo fine può anche farne atterrare, se è necessario; ma ha l'obbligo di farne constare la necessità al proprietario.

489. L'usufruttuario può prendere pali nei boschi per le vigne comprese nell'usufrutto, ed anche i prodotti annuali o periodici degli alberi, osservando sempre l'uso del paese o la pratica dei proprietari.

490. Gli alberi fruttiferi che periscono, e quelli che sono sveltiti o spezzati per accidente, appartengono all'usufruttuario, coll'obbligo di surrogarne altri.

491. I piantoni di un semenzaio formano parte dell'usufrutto coll'obbligo all'usufruttuario di osservare gli usi locali tanto circa il tempo e modo dell'estrazione, quanto per la rimessa dei virgulti.

492. L'usufruttuario può cedere per qualsivoglia titolo oneroso o gratuito l'esercizio del suo diritto.

493. Le locazioni fatte dall'usufruttuario per un tempo eccedente i cinque anni non sono durevoli nel caso di cessazione dell'usufrutto, se non per il quinquennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto, computando il primo quinquennio dal giorno in cui ebbe principio la locazione, e gli altri successivi dal giorno della scadenza del precedente quinquennio.

Le locazioni per un quinquennio e per minor tempo, che l'usufruttuario ha pattuite o rinnovate più di un anno prima della loro esecuzione, se i

beni sono rustici, e più di sei mesi prima, se trattasi di case, non hanno verun effetto, quando la loro esecuzione non abbia cominciato prima che cessasse l'usufrutto.

Se l'usufrutto doveva cessare a tempo certo e determinato, le locazioni fatte dall'usufruttuario non dureranno in ogni caso se non per l'anno, e trattandosi di fondi dei quali il principale raccolto sia biennale o triennale, per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto.

494. L'usufruttuario gode dei diritti di servitù inerenti al fondo di cui ha l'usufrutto, e generalmente di tutti quelli di cui potrebbe godere il proprietario.

Gode pure delle miniere, delle cave e delle torbiere, che sono aperte ed in esercizio al tempo in cui comincia l'usufrutto.

Non ha però diritto sulle miniere, cave, o torbiere non ancora aperte, nè sul tesoro che si scoprisse durante l'usufrutto, salve le ragioni che gli potessero competere come ritrovatore.

495. Il proprietario non può in nessun modo nuocere ai diritti dell'usufruttuario; e questi o chi lo rappresenta non ha diritto in fine dell'usufrutto ad indennità per miglioramenti che avesse fatti, ancorchè se ne fosse aumentato il valore della cosa.

L'aumento di valore può tuttavia compensarsi coi deterioramenti che fossero seguiti senza grave colpa dell'usufruttuario.

Quando non vi sia luogo a compenso, potrà

l'usufruttuario ripigliare le fatte addizioni, ove possano togliersi con qualche suo profitto e senza danno della proprietà, salvo che il proprietario preferisca di ritenerle, rimborsando all'usufruttuario una somma corrispondente al prezzo che questi ne potrebbe ritrarre staccandole dal fondo.

Potrà eziandio l'usufruttuario togliere gli specchi, i quadri ed altri ornamenti, che avesse fatto collocare nel fondo tenuto ad usufrutto, coll'obbligo però di rimettere ogni cosa nel primitivo stato.

§ II.

Degli obblighi dell'usufruttuario.

496. L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano: ma non può conseguirne il possesso, se non dopo aver fatto l'inventario dei mobili e la descrizione dello stato degli immobili soggetti all'usufrutto, presente o debitamente citato il proprietario.

Le spese relative sono a carico dell'usufruttuario.

Ove l'usufruttuario sia stato dispensato dal fare l'inventario, questo potrà essere richiesto dal proprietario a sue spese.

497. L'usufruttuario deve dar cauzione di godere da buon padre di famiglia, se non ne è dispensato dal titolo.

Il padre e la madre, che hanno l'usufrutto

legale dei beni dei loro figli, il venditore o il donante con riserva d'usufrutto non sono obbligati a dare cauzione.

498. Se l'usufruttuario non può dare una cauzione sufficiente,

Gli immobili sono affittati o messi sotto amministrazione, salva la facoltà all'usufruttuario di farsi assegnare per la propria abitazione una casa compresa nell'usufrutto;

I danari compresi nell'usufrutto sono collocati ad interesse;

I titoli al portatore si convertono in carte nominali a favore del proprietario coll'annotazione dell'usufrutto;

Le derrate sono vendute, ed il loro prezzo è parimente collocato ad interesse.

In questi casi appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite ed i fitti.

499. Non dandosi dall'usufruttuario la cauzione, il proprietario ha diritto di chiedere che i mobili, i quali deteriorano coll'uso, sieno venduti e ne sia impiegato il prezzo, come quello delle derrate; nel qual caso l'usufruttuario ha pure diritto agli interessi.

L'usufruttuario può nondimeno domandare e l'autorità giudiziaria ordinare, secondo le circostanze, che gli sia lasciata una parte dei mobili necessari pel proprio uso coll'obbligo di restituirli in fine dell'usufrutto.

500. Il ritardo nel dare cauzione non priva l'usufruttuario del diritto sui frutti.

501. L'usufruttuario è tenuto alle riparazioni ordinarie, ed anche alle straordinarie che sieno state cagionate dall'ineseguitamento delle ordinarie dopo cominciato l'usufrutto.

502. In ogni altro caso l'usufruttuario, il quale abbia eseguite le riparazioni straordinarie, ha diritto di essere rimborsato senza interessi del valore delle opere fatte, in quanto la loro utilità sussista ancora al tempo in cui cessa l'usufrutto.

503. Se l'usufruttuario non voglia anticipare la somma occorrente per le riparazioni straordinarie, e il proprietario acconsenta di eseguirle a proprie spese, l'usufruttuario ne corrisponderà l'interesse al proprietario durante l'usufrutto.

504. Sono riparazioni straordinarie quelle dei muri maestri e delle volte, la sostituzione di travi ed il rinnovamento intero o di una parte notevole dei tetti, dei solai, degli argini, degli acquedotti e dei muri di sostegno e di cinta.

Tutte le altre riparazioni sono ordinarie.

505. Le disposizioni degli articoli 502 e 503 si applicano pure quando per vetustà o per caso fortuito rovine soltanto in parte l'edifizio che formava un accessorio necessario pel godimento del fondo soggetto ad usufrutto.

506. L'usufruttuario è tenuto durante l'usufrutto a tutti i carichi annuali del fondo, come sono i tributi, i canoni ed altri pesi che secondo la consuetudine gravano i frutti.

507. Al pagamento dei carichi imposti sulla

proprietà durante l'usufrutto è tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata.

Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto d'essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto.

508. I debiti pei quali il fondo sia ipotecato, i censi e le rendite semplici imposte sul medesimo non sono a carico dell'usufruttuario di una o più cose particolari. Se questi è costretto al loro pagamento, ha regresso contro il proprietario.

509. L'usufruttuario di un patrimonio o di una quota di patrimonio deve per intero o in proporzione della sua quota soggiacere al pagamento di tutte le annualità sì perpetue come vitalizie e degli interessi di tutti i debiti o legati, di cui il patrimonio è gravato.

Trattandosi del pagamento di un capitale, se l'usufruttuario anticipa la somma per cui il fondo deve contribuire, gli viene restituito al termine dell'usufrutto lo stesso capitale senza interesse: se l'usufruttuario non vuole fare questa anticipazione, è in facoltà del proprietario o di pagare tale somma, ed in questo caso l'usufruttuario gliene corrisponde l'interesse durante l'usufrutto, o di far vendere una porzione dei beni soggetti all'usufrutto sino alla concorrente somma dovuta.

510. L'usufruttuario è tenuto a sopportare le spese delle liti riguardanti l'usufrutto, e le condanne a cui le stesse liti potessero dar luogo.

Se le liti riguardano tanto la proprietà quanto l'usufrutto, vi saranno tenuti il proprietario e l'usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse.

511. Se durante l'usufrutto un terzo commette qualche usurpazione sul fondo od altrimenti offende le ragioni del proprietario, l'usufruttuario è tenuto a fargliene la denuncia, e, ommettendola, è responsabile di tutti i danni che ne fossero derivati al proprietario.

512. Se l'usufrutto è stabilito sopra un animale, il quale perisca senza colpa dell'usufruttuario, questi non è tenuto a restituirne un altro nè a pagarne il prezzo.

513. Se l'usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge che perisca intieramente senza colpa dell'usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.

Se la mandra o il gregge non perisce intieramente, l'usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali periti sino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge cominciò ad essere mancante del numero primitivo.

514. Trattandosi di animali che formano la dote del fondo soggetto ad usufrutto, si applicano le norme dell'articolo 483.

§ III.

Dei modi con cui finisce l'usufrutto.

515. L'usufrutto si estingue
Colla morte dell'usufruttuario;
Collo spirare del tempo per cui fu stabilito;
Colla consolidazione, ossia riunione nella stessa persona delle qualità di usufruttuario e di proprietario;
Col non usarne per lo spazio di trent'anni;
Col totale perimento della cosa, sulla quale fu stabilito.

516. L'usufrutto può anche cessare per l'abuso che faccia l'usufruttuario del suo diritto, o alienando i beni, o deteriorandoli, o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni.

L'autorità giudiziaria potrà però, secondo le circostanze, ordinare che l'usufruttuario debba dar cauzione qualora ne fosse esente, o che i beni sieno affittati, o posti sotto amministrazione a spese di lui, o dati anche in possesso al proprietario con obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario od agli aventi causa da lui una somma determinata durante l'usufrutto.

I creditori dell'usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare cauzioni per l'avvenire.

517. L'usufrutto concesso sino a che una terza

persona sia giunta ad una determinata età, dura sino a tal tempo, ancorchè quella persona sia morta prima dell'età stabilita.

§18. L'usufrutto stabilito in favore di comuni o di altri corpi morali per atto tra vivi o di ultima volontà non può eccedere la durata di trent'anni.

§19. Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.

§20. Se l'usufrutto è stabilito sopra un podere, del quale faccia parte un edificio, e questo venga in qualsivoglia modo a perire, l'usufruttuario avrà diritto di godere dell'area e dei materiali.

Lo stesso avrà luogo se l'usufrutto non è stabilito che sopra un edificio. In tal caso però, ove il proprietario intenda di costruire un altro edificio, avrà il diritto di occupare l'area e valersi dei materiali, pagando all'usufruttuario, durante l'usufrutto, gli interessi del valore dell'area e dei materiali.

SEZIONE II.

Dell'uso e dell'abitazione.

§21. Chi ha l'uso di un fondo, non può raccoglierne i frutti, se non per quanto sia necessario a'suoi bisogni ed a quelli della sua famiglia.

§22. Chi ha il diritto d'abitazione in una casa, può abitarvi colla sua famiglia.

523. Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che cominciò il diritto d'uso o di abitazione, quantunque, al tempo in cui cominciò, la persona che ne gode, non avesse contratto matrimonio.

524. Il diritto d'abitazione si limita a ciò che è necessario all'abitazione di quello a cui fu concesso e della sua famiglia, secondo la condizione del medesimo.

525. Il diritto d'uso o d'abitazione non si può esercitare se prima non si è data cauzione e formato l'inventario dei mobili e la descrizione dello stato degli immobili, come nel caso dell'usufrutto. Potrà però l'autorità giudiziaria dispensare dall'obbligo della cauzione, secondo le circostanze.

526. Chi ha il diritto d'uso o di abitazione deve goderne da buon padre di famiglia.

527. Se chi ha l'uso di un fondo, ne raccoglie tutti i frutti, o se chi ha il diritto di abitazione, occupa tutta la casa, soggiace alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie ed al pagamento dei tributi, come l'usufruttuario.

Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.

528. I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere nè affittare.

529. I diritti d'uso e d'abitazione si perdono nella stessa maniera che l'usufrutto.

530. L'uso dei boschi e delle foreste è regolato da leggi particolari.

CAPO II.

DELLE SERVITÙ PREDIALI.

531. La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'uso e l'utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario.

532. La servitù prediale è stabilita dalla legge o dal fatto dell'uomo.

SEZIONE I.

Delle servitù stabilite dalla legge.

533. Le servitù stabilite dalla legge hanno per oggetto l'utilità pubblica o privata.

534. Le servitù stabilite per utilità pubblica riguardano il corso delle acque, i marciapiedi lungo i fiumi e canali navigabili o atti al trasporto, la costruzione o riparazione delle strade ed altre opere pubbliche.

Tutto ciò che concerne questa specie di servitù, viene determinato da leggi o da regolamenti speciali.

535. Le servitù che la legge impone per utilità privata, sono determinate dalle leggi e dai regolamenti sulla polizia campestre, e dalle disposizioni della presente sezione.

§ I.

Delle servitù che derivano dalla situazione dei luoghi.

536. I fondi inferiori sono soggetti a ricevere le acque che dai più elevati scolano naturalmente, senza che vi sia concorsa l'opera dell'uomo.

Il proprietario del fondo inferiore non può in alcun modo impedire questo scolo.

Il proprietario del fondo superiore non può fare alcuna cosa che renda più gravosa la servitù del fondo inferiore.

537. Se le sponde o gli argini che erano in un fondo e servivano di ritegno alle acque, siano stati distrutti od atterrati, o si tratti di ripari che la variazione del corso delle acque renda necessari, ed il proprietario del fondo stesso non voglia ripararli, ristabilirli o costruirli, possono i proprietari danneggiati o che ne fossero in grave pericolo, farvi a proprie spese le occorrenti riparazioni o costruzioni. Devono però le opere eseguirsi in modo che il proprietario del fondo non ne patisca danno, premessa l'autorizzazione giudiziaria, sentiti gli interessati ed osservati i regolamenti speciali sulle acque.

538. Lo stesso ha luogo quando si tratti di togliere un ingombro formatosi in un fondo, o in un fosso, rivo, scolatoio od altro alveo per materie in essi impigliate, sicchè le acque danneggino o possano danneggiare i fondi vicini.

539. Tutti i proprietari ai quali è utile la conservazione delle sponde e degli argini, o la rimozione degli ingombri accennati nei due precedenti articoli, potranno essere chiamati ed obbligati a contribuire alla spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ricava, salvo in tutti i casi il risarcimento dei danni e delle spese verso chi avesse dato luogo alla distruzione degli argini od alla formazione degli ingombri anzidetti.

540. Chi ha una sorgente nel suo fondo, può usarne a piacimento, salvo il diritto che avesse acquistato il proprietario del fondo inferiore in forza di un titolo o della prescrizione.

541. La prescrizione in questo caso non si compie che col possesso di trent'anni, da computarsi dal giorno in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatto e terminato nel fondo superiore opere visibili e permanenti, destinate a facilitare il declivio ed il corso delle acque nel proprio fondo, e che abbiano servito all'uopo.

542. Il proprietario della sorgente non può deviarne il corso quando la medesima somministra agli abitanti di un comune o di una frazione di esso l'acqua che è loro necessaria: ma se gli abitanti non ne hanno acquistato l'uso o non l'hanno in forza di prescrizione, il proprietario ha diritto ad indennità.

543. Quello il cui fondo costeggia un'acqua che corre naturalmente e senza opere manufatte, tranne quella dichiarata demaniale dall'articolo 427, o sulla quale altri abbia diritto, può, mentre trascorre, farne

uso per la irrigazione dei suoi fondi o per l'esercizio delle sue industrie, a condizione però di restituirne le colature e gli avanzi al corso ordinario.

Quello il cui fondo è attraversato da questa acqua, può anche usarne nello intervallo in cui essa vi trascorre, ma coll'obbligo di restituirla al corso ordinario mentre esce da' suoi terreni.

544. Sorgendo controversia fra i proprietari a cui l'acqua può essere utile, l'autorità giudiziaria deve conciliare l'interesse dell'agricoltura e della industria coi riguardi dovuti alla proprietà; ed in tutti i casi devono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso e sull'uso delle acque.

545. Qualunque proprietario o possessore d'acque può servirsene a suo piacimento od anche disporne a favore d'altri, ove non osti un titolo o la prescrizione; ma dopo essersene servito non può divertirle in modo, che si disperdano in danno di altri fondi, a cui potessero profittare senza cagionare rigurgiti od altro pregiudizio agli utenti superiori, e mediante un equo compenso da pagarsi da chi vorrà profittarne, ove si tratti di sorgente o di altra acqua spettante al proprietario del fondo superiore.

§ II.

Dei muri, edifizi e fossi comuni.

546. Ogni muro che serve di divisione tra edifizi sino alla sua sommità, e in caso di altezze ineguali sino al punto in cui uno degli edifizi comincia ad

essere più alto, ed altresì ogni muro che serve di divisione tra cortili, giardini ed anche tra recinti ne' campi, si presume comune, se non vi è titolo o segno in contrario.

547. La proprietà del muro divisorio tra cortili, giardini, orti o campi è determinata dal piovente di esso muro ed in ragione del piovente medesimo.

Se gli sporti, quali sono le mensole, i cornicioni e simili, e i vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, appaiono costrutti con esso, si presume che il muro sia di quel proprietario dalla cui parte si presentano, ancorchè vi sia soltanto qualcuno di tali segni.

Se poi uno o più di essi sono da una parte, ed uno o più dalla parte opposta, il muro è riputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale a tutti gli altri indizi.

548. Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto, ed in proporzione del diritto di ciascuno.

549. Qualunque comproprietario di un muro comune può tuttavia esimersi dall'obbligo di contribuire alle spese delle riparazioni e ricostruzioni, rinunciando al diritto di comunione, purchè il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza.

La rinuncia però non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui avesse dato causa col fatto proprio.

550. Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune, può rinunciare

alla comunione di questo, ma deve per la prima volta farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.

551. Ogni comproprietario può fabbricare appoggiando le sue costruzioni al muro comune, ed immettere travi e travicelli per la grossezza del medesimo, in guisa però che dall'altra parte restino ancora cinque centimetri, salvo il diritto nell'altro comproprietario di far accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli volesse collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo od appoggiarvi un camino.

552. Parimente ogni comproprietario di un muro comune può attraversarlo per intero con chiavi e capi-chiavi, e collocare bolzoni all'opposto lato per guarentigia della sua fabbrica, osservando però la distanza di cinque centimetri dalla superficie esterna del muro verso il vicino, e facendo le opere necessarie per non recar danno alla solidità del muro comune, salvo il risarcimento dei danni temporanei provenienti dal collocamento delle chiavi e dei capi-chiavi e bolzoni.

553. Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico le spese dell'alzamento, le riparazioni pel mantenimento dell'alzata superiore al muro comune e le opere occorrenti per sostenere il maggior peso derivante dall'alzamento, in modo che il muro riesca egualmente solido.

554. Se il muro comune non è atto a sostenere l'alzamento, chi vuole alzare, è tenuto a farlo ricostruire per intero a sue spese e sul proprio suolo quanto alla maggiore grossezza.

In questo caso e in quello espresso nel precedente articolo egli è inoltre tenuto a risarcire il vicino dei danni, che pel fatto anche temporaneo dell'alzamento o della nuova costruzione avesse a soffrire.

555. Il vicino che non ha contribuito all'alzamento, può acquistarne la comunione, pagando la metà di quanto ha costato e il valore della metà del suolo che fosse stato occupato per l'eccedente grossezza.

556. Il proprietario di un fondo contiguo ad un muro ha pure la facoltà di renderlo comune in tutto od in parte, purchè lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà, pagando al proprietario del muro la metà dell'intero valore, o la metà del valore di quella parte che vuol rendere comune e la metà del valore del suolo sopra cui il muro è costruito, ed eseguendo altresì le opere che occorressero per non danneggiare il vicino.

Questa disposizione non si applica agli edifici destinati all'uso pubblico.

557. Uno dei vicini non può fare alcun incavo nel muro comune, nè applicarvi od appoggiarvi alcuna nuova opera senza il consenso dell'altro, e, in caso di rifiuto, senza aver fatto determinare dai periti i mezzi necessari affinchè l'opera non riesca di danno ai diritti dell'altro.